

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4543

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, SERRENTINO, D'AMATO CARLO, ROSINI, RAVASIO, AZZARO, BORTOLANI, CIAFFI, DEGENNARO, FARACE, FERRARI WILMO, FIORI, GALLI, GEI, GRILLO LUIGI, PATRIA, PELLIZZARI, ROSSI di MONTELERA, TARABINI, VITO**

*Presentata il 2 febbraio 1990*

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria. Disciplina degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nello scorso anno cinque decreti-legge sono stati adottati dal Governo in tema di accertamenti dei redditi dei fabbricati. Su di essi il Parlamento ha avuto modo di esprimersi: dapprima il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 122, e successivamente la Commissione finanze della Camera ha esaminato i successivi decreti-legge, giungendo a licenziare per l'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 1989, il disegno di legge n. 4379, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383.

Il suo mancato inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ha tuttavia prodotto la decadenza anche di questo quinto decreto-legge. Le Camere non debbono tuttavia rinunciare ad avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, di provvedere a regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti. A questo fine la proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione della Camera, reca, oltre alle disposizioni approvate in precedenza dalla Commissione finanze, anche la disciplina degli effetti dei cinque decreti-legge adottati in questa materia nel 1989.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRE- SENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

#### ART. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data del 27 novembre 1989.

#### ART. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

#### ART. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

#### ART. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le

quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei ovvero, su richiesta, anche supporti magnetici.

2. I comuni provvedono, entro nove mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Il 10 per cento del gettito derivante dai versamenti collegati alle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 5, è assegnato ai comuni. Di detta quota il 70 per cento è direttamente attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile. Il restante 30 per cento va ad incrementare il fondo perequativo della finanza locale, di pertinenza dei comuni, e viene attribuito secondo i criteri fissati dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

5. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di

diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il possesso dell'immobile sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato indicato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultino iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

6. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 5, è causa di nullità dell'atto.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 5, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censi-



mento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

#### ART. 5.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

#### ART. 6.

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La rendita catastale attribuita alle unità immobiliari di nuova costruzione e a quelle che hanno subito variazioni che comportano mutazioni della consistenza, della categoria o della classe ha effetto dal periodo di imposta nel

corso del quale è notificato il relativo provvedimento. Per i periodi di imposta anteriori a quello dal quale ha effetto l'attribuzione della rendita o della nuova rendita il reddito è determinato in base alla rendita stabilita a norma del comma 4, secondo periodo, o a quella già attribuita »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine il contribuente può richiedere al competente ufficio tecnico erariale la determinazione della rendita catastale comparativamente attribuibile alla unità immobiliare presentando apposita istanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; copia dell'atto di determinazione della rendita, da comunicare al contribuente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi ».

#### ART. 7.

1. Agli effetti tributari la rendita attribuita alle unità immobiliari urbane condominiali si intende comprensiva anche di quella riferibile alle dipendenze relative alle parti o quote comuni, compresa l'unità immobiliare destinata ad abitazione del portiere.

#### CAPO II.

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO, NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DI TALUNI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E PER IL DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA**

#### ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniora nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare ».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. I termini del 31 gennaio 1989 e del 31 gennaio 1990 per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

#### ART 9.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

#### ART 10.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25. ».

## ART 11.

1. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come richiamata nell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

2. L'ultimo periodo del primo e del secondo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente: « Il sindaco, entro tre mesi dalla definizione della domanda, deve inviare all'ufficio del registro competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria ».

## ART 12

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 77 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili. »;

b) al comma 2 dell'articolo 40 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1. ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

4. Al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: « utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « utilizzi i beni strumentali di cui all'articolo 77 »;

b) nell'ultimo periodo le parole: « entro il 31 dicembre dello stesso anno », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 1990 ».

#### ART 13.

1. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, liquidata per il mese di novembre 1989 ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno ventotto del successivo mese di dicembre.

## CAPO III.

DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DI DE-  
CRETI-LEGGE NON CONVERTITI.  
ENTRATA IN VIGORE.

## ART 14.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383; restano altresì salvi gli effetti dei differimenti rispettivamente al 15 dicembre 1989, disposto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 383 del 1989, e al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

## ART 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.